Arriva dal tribunale di Milano la sentenza storica in materia di eredità digitale.

Ad oggi, la maggior parte di noi possiede almeno un profilo social, una casella di posta elettronica, spazi cloud di archiviazione foto, chat multimediali etc. e che costituiscono la nostra c.d. eredità digitale.

Ma cosa accade quando cessiamo di vivere?

L' Italia, come molti altri Paesi, non ha una legislazione specifica, pertanto, un ruolo centrale è assunto dalla giurisprudenza, proprio per questo, può definirsi storica la decisione assunta, il 9 Febbraio 2020, dal Giudice Dott.ssa Flamini della I sezione del Tribunale di Milano.

La vicenda trae origine dalla morte di un giovane, causata da un incedente stradale, in cui il cellulare (iPhone) di quest'ultimo andava distrutto.

Alla richiesta dei genitori di ottenere i dati sincronizzati nel cloud del dispositivo, tuttavia, il colosso di Cupertino si opponeva, ritenendolo inopportuno in virtù della protezione dei terzi in contatto con il ragazzo e per tutelare la sicurezza dei propri clienti.

Disponeva, altresì, che i dati potevano essere rilasciati solo su richiesta di un 'amministratore o rappresentante legale del patrimonio del defunto', soddisfacendo le disposizioni dell'Electronic Communications Privacy Act- normativa non applicata in Italia-.

A questo punto, è intervenuto il Tribunale di Milano, il quale con una decisione di estrema importanza, ha ritenuto illegittima la pretesa avanzata da Apple di subordinare l'esercizio di un diritto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge nazionali.

Il Giudice ha, poi, applicato l'art. 2-terdecies del Codice della privacy – Dlgs. 101/2018 sulla tutela post-mortem, per cui è il de cuius a scegliere, in vita, se lasciare o meno agli eredi la facoltà di accedere ai propri dati, e in assenza di un suo espresso divieto scritto attribuisce i diritti sui dati del defunto a chi agisca "per ragioni familiari meritevoli di protezione".

In questo caso, il giovane non lasciava alcuna volontà, pertanto sono da ritenersi "ragioni familiari meritevoli di protezione" quelle esposte dai genitori di quest'ultimo e rintracciabili nel caso specifico nel legame esistente tra genitori e figli e nella volontà di realizzare un progetto che possa tenerne viva la memoria.

Avv. Alessia Manzari

LEGAL IN LAB, Bari